

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL

DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE

N. 1490 / 2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di Dicembre viene adottata la seguente determinazione:

SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE. PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA. SOCIALE ED **ARCHITETTONICA** "COLLEGNO RIGENERA". **ATTUAZIONE PREVISIONI PROGRAMMATICHE** DELLE **SULL'AREA** RIGENERAZIONE "D.1": DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI FINALIZZATA ALL'ESAME DEL PROGETTO DI INTERVENTO E DELLA PROPOSTA DI VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. EX ART. 17BIS L.R. 5/12/1977, N. 56 E S.M.I.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 27/05/2015, ha stabilito la possibilità per cittadini, soggetti pubblici e operatori privati aventi titolo, di presentare, a fronte di concrete proposte di riqualificazione urbanistica ed edilizia, specifiche manifestazioni di interesse finalizzate all'inclusione in uno specifico Programma di rigenerazione urbana, sociale ed architettonica di aree urbane ed edifici rientranti nelle fattispecie di applicazione della disciplina regionale di riferimento;
- la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 17/06/2015 ha aperto a chiunque la possibilità di segnalare al Comune aree pubbliche e/o private in stato di abbandono e/o degrado, nell'obiettivo di ottimizzare le eventuali iniziative di riqualificazione/rigenerazione in un unico e coerente disegno unitario;
- in ragione di quanto sopra, l'Amministrazione ha avviato il Programma di rigenerazione urbana, sociale ed architettonica "Collegno Rigenera", promosso per dare una risposta alle necessità economiche e sociali del territorio a partire dalla riqualificazione di aree ed edifici;

Vista l'approvazione, sulla base degli elaborati presentati, del Programma di rigenerazione urbana, sociale ed architettonica "Collegno Rigenera" ai sensi dell'art. 14 della L.r. 20/2009 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 11/05/2017, attraverso l'inserimento delle realtà

urbane interessate dai processi di rigenerazione all'interno di specifiche perimetrazioni, unitamente ai contenuti progettuali preliminari concertati con i proponenti e divulgati alla Città;

Dato atto che:

- all'interno del Programma di rigenerazione sopracitato, sono inclusi il complesso produttivo ora dismesso ex Sandretto di via De Amicis ang. via Manzoni e le aree a questo connesse, complessivamente rubricati come Ambito unitario di Variante urbanistica "D";
- il Programma prevede la riqualificazione dell'area ex Sandretto e delle aree connesse attraverso la realizzazione di una nuova centralità urbana, convertendo le consistenze edilizie dei fabbricati industriali originari in nuovi edifici a destinazione prevalentemente residenziale, oltre alla realizzazione di una Residenza sanitaria assistenziale (RSA), nuove aree e attrezzature destinate a servizi pubblici, percorsi ciclopedonali e dotazioni infrastrutturali;
- l'attuazione delle previsioni di rigenerazione urbana del Programma "Collegno Rigenera", nelle modalità e quantità indicate negli elaborati del Programma stesso, presuppone per dette aree l'approvazione di una specifica Variante al PRGC;
- la Variante di PRGC collegata all'attuazione di Programmi di rigenerazione urbana, sociale ed architettonica è presentata come Proposta dal proponente l'intervento e può essere approvata con la procedura semplificata definita all'art. 17bis, commi 2 e 5, della L.r. 56/1977 e s.m.i. e all'Allegato 1 della DGR 29/02/2016, n. 25-2977, "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5/12/1977, n. 56", parte seconda, punto k). La Proposta di variante urbanistica comprende gli elaborati progettuali e gli elaborati di approfondimento ambientale previsti dal comma 8 dello stesso art. 17bis;

Vista l'istanza presentata dalla Società Cannon SpA con nota prot. n. 1146 in data 9/01/2020, unitamente alla Proposta di variante al PRGC e agli elaborati progettuali relativi all'ipotesi di rigenerazione urbana sull'area in oggetto, sottoscritti dai tecnici incaricati;

Vista la nota prot. n. 7531 del 4/02/2020 di convocazione della Prima seduta della Conferenza di servizi, in forma simultanea e in modalità sincrona secondo quanto previsto dall'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i, con il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati interessati rispetto sia alla Proposta di variante urbanistica sia agli aspetti di natura ambientale collegati;

Dato atto che il procedimento è rimasto sospeso dal 23/02/2020 al 15/05/2020 ai sensi dell'art. 103, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, e dell'art. 37 del D.L. 8/04/2020, n. 23, con conseguente rinvio della Prima seduta della Conferenza di servizi, svoltasi in videoconferenza il giorno 17/06/2020;

Considerato che, a seguito di Prima seduta, il procedimento è stato sospeso per richiesta integrazioni nei termini concessi dalla procedura di cui all'Allegato 1 della DGR 29/02/2016, n. 25-2977, parte seconda, punto k);

Vista la documentazione integrativa prodotta dal soggetto proponente con nota prot, n. 49555 in data 10/08/2020, nonché gli esiti della Seconda seduta della Conferenza di servizi tenuta in videoconferenza in data 29/10/2020, decisoria sugli aspetti di compatibilità urbanistica della

Proposta di variante in relazione a quanto stabilito dalla DGR sopracitata e dall'art. 17bis, c.2, della L.r. 56/1977 e s.m.i;

Dato atto che, come risulta dalla documentazione depositata agli Atti del procedimento, in sede di Conferenza decisoria è stato espresso dissenso da parte del rappresentante della Città di Collegno, che ha ritenuto la Proposta di variante al PRGC e il Progetto di intervento presentati con nota prot. 1146 in data 9/01/2020, e integrati con nota prot. 49555 in data 10/08/2020, non coerenti con gli indirizzi stabiliti dall'Amministrazione per la conclusione positiva del procedimento, con riferimento ai contenuti sia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 11/05/2017, sia della successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 25/07/2018, segnatamente riguardo agli aspetti ivi evidenziati di particolare interesse per la Città;

Considerato che l'Ente procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, ponderando gli interessi pubblici coinvolti rispetto all'oggetto della decisione;

Visto il Parere unico della Regione Piemonte, versato agli Atti della Conferenza, per quanto di competenza, con nota prot. Città di Collegno n. 67096 in data 29/10/2020;

Visto il Parere unico della Città Metropolitana di Torino, espresso per quanto di competenza con Determinazione Dirigenziale n. 4415/2020 del 27/10/2020, e depositato agli Atti della Conferenza con nota prot. Città di Collegno n. 66973 in data 29/10/2020;

Ritenuto il dissenso espresso dalla Città di Collegno, sulla scorta di quanto verbalizzato nella seduta decisoria della Conferenza di servizi in data 29/10/2020, prevalente in ragione delle attribuzioni dell'Amministrazione rispetto all'oggetto della decisione;

Provveduto, con nota prot. n. 70252 in data 12/11/2020, alla trasmissione dello specifico preavviso di diniego, a cui si rinvia integralmente per le motivazioni ivi indicate, con cui è stata comunicata al proponente l'esistenza di elementi ostativi tali da non permettere di pervenire a una conclusione positiva della Conferenza di servizi in parola;

Viste le osservazioni versate dallo stesso proponente con nota prot. n. 72223 del 23/11/2020 e le relative proposte di integrazione degli elaborati tecnici allegati all'istanza;

Valutate le stesse osservazioni non soddisfacenti, con riferimento sia alla forma delle proposte effettuate sia ai contenuti delle stesse, convergenti solo in parte sulle necessità espresse dalla Città di Collegno nell'ambito della Conferenza di servizi;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i, dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni il Responsabile del procedimento è tenuto a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego, indicando i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni;

Considerato che:

- permangono irrisolti gli aspetti di merito inerenti al <u>boulevard urbano</u>, segnatamente riguardo alla sua valorizzazione scenica in direzione nord-sud. L'Amministrazione intende

valorizzare ulteriormente il boulevard, dando ancor più evidenza al tracciato e creando i presupposti per una continuità scenico-percettiva, anche futura, verso l'area del Campo Volo. Gli attraversamenti in direzione est-ovest non sono messi in discussione, ma la valutazione percettiva si basa sullo sviluppo prevalente del viale, ovvero la direzione nordsud. L'attuale configurazione dell'edificato e delle impronte fondiarie previste all'interno del sub-ambito 2 pregiudica questa opportunità, determinando il troncamento prospettico del boulevard. Rimarcare la continuità dei percorsi pedonali a giustificazione delle scelte adottate non risolve la problematica sollevata, in quanto ciò che si chiede è una maggiore valorizzazione scenica del boulevard e non una maggiore continuità funzionale, allo stato già evidente e condivisa. Allo stesso modo, contrariamente a quanto indicato nelle osservazioni, si ritiene possa essere studiata la modifica del sub-ambito in questione, tenuto conto che gli edifici più a sud hanno configurazioni diverse che consentirebbero la rettifica del boulevard se prese come parziale riferimento. Non rileva, inoltre, quanto sottolineato in merito ai contenuti della deliberazione della Giunta Comunale n. 252 del 25/07/2018 ed in particolare sul fatto che tale Atto nulla evidenziava in merito al boulevard, la stessa deliberazione recava, infatti, una condivisione generale dell'impianto urbano, rimarcando comunque la necessità di ulteriori miglioramenti progettuali da condividere con l'Amministrazione. Le indicazioni fornite al riguardo nell'atto sono state, peraltro, solo in parte recepite negli elaborati presentati con nota prot. n.1146 del 9/01/2020 e nelle successive integrazioni. Oltre agli aspetti inerenti alle demolizioni, nessun riscontro è stato infatti dato alla richiesta di studiare e riqualificare ad utilizzo sportivo le aree connesse a nord di Via Sassi. Già la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 11/05/2017 segnalava la necessità di coinvolgere tali aree, per questo connesse all'intervento principale nella finalità di pervenire a una Variante urbanistica organica per tutto il fronte di via Manzoni. Tale progettualità non è stata affrontata nella proposta, disattendendo in questo modo non solo la volontà della stessa delibera di Giunta Comunale ma anche lo studio di una continuità scenica del boulevard verso il viale Certosa;

permane irrisolta la necessità di garantire, attraverso dei chiari passaggi attuativi definiti in scheda normativa, il completamento delle opere infrastrutturali funzionali all'intero intervento e, per questo, richieste in anticipazione unitamente all'attuazione del primo subambito, a prescindere da quale esso fosse. Nella fattispecie si tratta delle opere identificate dal perimetro "aree connesse" su corso Antony e della nuova viabilità di collegamento in prosecuzione della via Sassi. Stante la necessità di anticipazione citata, tutte queste aree dovrebbero essere delimitate nella scheda grafica da un unico perimetro che ne permetta una chiara identificazione in sede di convenzione. La perimetrazione riportata nella scheda progettuale grafica non soddisfa tale esigenza, in quanto la nuova bretella di collegamento tra via Manzoni e corso Antony, in prosecuzione di via Sassi, nonostante quanto richiesto in sede istruttoria, permane indistinta all'interno della superficie territoriale del sub-ambito 2, determinando di fatto un legame diretto tra l'attuazione di quest'ultimo e la realizzazione della viabilità in parola. Va inoltre rilevato che parte delle aree necessarie al completamento della stessa viabilità non risultano attualmente in disponibilità del proponente, determinando la necessità di un procedimento di acquisizione forzosa in capo al Comune. Benché si tratti di aree già interessate da previsioni di interesse pubblico, in assenza di un coinvolgimento delle stesse all'interno del procedimento in oggetto è richiesta una Variante urbanistica dedicata per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, allo stato attuale decaduto per la decorrenza del termine quinquennale. La disponibilità del soggetto proponente a coprire i costi di progettazione e di espropriazione, verbalizzata nell'ultima seduta della Conferenza, non appare soddisfatta da quanto integrato nella scheda normativa in sede di ultime osservazioni, in quanto non vi può essere certezza della corrispondenza tra soggetto proponente e soggetto attuatore del primo sub-ambito. Nondimeno, anche dal punto di vista formale, tale prescrizione appare inappropriata all'interno della scheda tecnica normativa, in quanto la natura pattizia di tale impegno, non vincolato da disposizioni di legge, può trovare garanzia di adempimento solo a seguito della sottoscrizione di una specifica convenzione tra soggetto proponente e Comune;

permane irrisolta la necessità di disciplinare l'ordine di attuazione degli interventi in termini vincolanti. Il cronoprogramma degli interventi, da inserire in scheda progettuale normativa, deve dare atto dei vantaggi ambientali documentati in sede di verifica di VAS, con particolare riguardo al massimo contenimento del consumo di suolo (in riferimento alla sequenza di attuazione dei diversi sub-ambiti), alla mitigazione degli impatti della fase di cantiere, allo smistamento del traffico veicolare indotto, nonché delle necessità di realizzazione e di completamento delle infrastrutture funzionali sopra citate. A tal riguardo, la prescrizione aggiunta in sede di osservazioni appare insufficiente, dal momento in cui affronta la sola tematica delle demolizioni, senza peraltro chiarire i rapporti tra interventi ricadenti in sub-ambiti diversi disciplinati da diversi strumenti urbanistici esecutivi;

Ritenuto quindi, in considerazione di quanto sopra, di concludere con esito negativo i lavori della Conferenza di servizi convocata per l'esame del Progetto di intervento e della Proposta di variante al PRGC presentati con nota prot. 1146 in data 9/01/2020, e integrati con nota prot. 49555 in data 10/08/2020, inerenti all'attuazione delle previsioni sull'Area di rigenerazione "D.1" del Programma di rigenerazione, urbana, sociale ed architettonica "Collegno Rigenera";

Considerato che l'adozione della presente Determinazione compete al Responsabile del procedimento di pianificazione urbanistica, figura individuata nel Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente della Città di Collegno;

Dato atto che non sono state dichiarate né rilevate, per il presente procedimento amministrativo, situazioni anche potenziali di conflitto di interessi che comportino obbligo di astensione relativamente al Responsabile del procedimento, come previsto dall'art. 6bis, L. 241/1990 e s.m.i;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

DETERMINA

- 1) di adottare, ai sensi dell'art. 14-quater della Legge 241/1990 e s.m.i, il provvedimento di conclusione negativa della Conferenza di servizi convocata per l'esame del Progetto di intervento e della Proposta di variante al PRGC presentati con nota prot. 1146 in data 9/01/2020, e integrati con nota prot. 49555 in data 10/08/2020, inerenti all'attuazione dell'Area di rigenerazione "D.1" del Programma "Collegno Rigenera", sulla base di quanto indicato in narrativa e della documentazione depositata agli Atti della Conferenza di servizi medesima;
- 2) di trasmettere la presente Determinazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ai loro rispettivi indirizzi. Trattandosi di procedimento completamente digitale, l'Atto di notifica si intende adempiuto procedendo all'invio tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo di posta elettronica da cui è stata inoltrata l'istanza;

- 3) di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune per trenta giorni, oltre che nell'area tematica "Pianificazione Urbana" del sito internet della Città di Collegno e nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Gli elaborati tecnici, i verbali delle riunioni e i provvedimenti inerenti al procedimento sono integralmente pubblicati nelle medesime sezioni del sito internet della Città di Collegno. Tutti gli Atti sono altresì depositati presso l'Ufficio Urbanistica del Comune in forma digitale, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse nei limiti e nelle modalità stabilite dalle vigenti norme in materia di accesso agli Atti amministrativi;
- 4) di informare che, avverso al presente Provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla comunicazione dell'Atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Allegati al presente atto (hash: - "nome file")	

Il Dirigente Settore Urbanistica e Ambiente Arch. Paola Tessitore